



Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) (Soppressione del termine per il cambio dei biglietti di banca)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 2018¹,
decreta:

I

La legge federale del 22 dicembre 1999² sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false.

Art. 8 cpv. 1

¹ La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

Art. 9 cpv. 3 e 4

³ La Banca nazionale cambia al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l'articolo 8.

⁴ *Abrogato*

¹ FF 2018 897
² RS 941.10

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.